

compagine sociale della debitrice in una persona di comprovata esperienza professionale, che viene individuato nella persona dell'Avv. Marco Tamburini.

ritenuto che va nominato il comitato dei creditori

P.Q.M.

Il Tribunale di Orvieto, definitivamente pronunciando,

omologa il concordato preventivo proposto da "**Trentavizi s.p.a. in liquidazione**", con sede in Orvieto (TR), via dei Fornaciari n. 11, in persona del liquidatore;

conferma quali componenti del comitato dei creditori: la Banca Nazionale del Lavoro; la Crediumbria Banca di Credito Cooperativo; la Loacker Resycling GMBH;

nomina liquidatore l'Avv. Marco Tamburini con studio in Orvieto, via del Paradiso n. 6, il quale si atterrà alle seguenti prescrizioni:

a) depositerà in cancelleria entro il termine di 70 giorni dalla pubblicazione del decreto, un programma delle attività di liquidazione con indicazione delle modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse, previo invio dello stesso ai membri del Comitato dei creditori e al Commissario giudiziale che esprimerà il proprio parere;

b) individuerà le modalità della liquidazione conformemente a quanto previsto nella proposta di concordato e, in mancanza o intervenuto superamento, secondo quanto riterrà più opportuno, nel rispetto comunque dei principi di cui agli artt. 105-108 *ter* L.F., richiamati dall'art. 182, tra cui anche la regola della vendita mediante procedura competitiva, previa acquisizione in ogni caso del parere del Commissario giudiziale e autorizzazione del Comitato dei creditori nonché invio di informativa al GD almeno 10



giorni prima del compimento dell'atto;

c) dovrà munirsi dell'autorizzazione del Giudice delegato, previo parere del Comitato dei creditori e del Commissario giudiziale, per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio, salvo casi urgenti, nonché del parere del Commissario e dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori per la nomina dei tecnici o coadiutori;

d) per le transazioni e per ogni diverso atto di straordinaria amministrazione dovrà munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei creditori e del parere favorevole del Commissario giudiziale, dandone informativa al Giudice delegato;

e) entro 70 giorni dalla pubblicazione del decreto, depositerà in cancelleria l'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione;

f) dovrà tenere informato il Commissario giudiziale, il comitato dei creditori ed il Giudice delegato, in ordine all'andamento generale della liquidazione e alle attività svolte, mediante deposito in cancelleria di relazioni semestrali, nonché ogni qualvolta si debbano concludere operazioni di particolare rilevanza; dette relazioni dovranno essere previamente trasmesse al Commissario giudiziale per le proprie considerazioni ed ai membri del Comitato dei creditori per le proprie osservazioni;

g) provvederà altresì, con analoga cadenza semestrale, a redigere rapporto riepilogativo sul modello di quello previsto dei curatori dal 5° comma dell'art. 33 L.f., comunicandolo via PEC al Commissario il quale provvederà a sua volta a comunicarlo via PEC a tutti i creditori all'indirizzo comunicato ai sensi dell'art. 171 comma 2 L.F.;

dispone che il Commissario giudiziale: a) sorveglierà lo svolgimento della liquidazione



anche visionando la documentazione contabile e fornendo motivato parere sulle relazioni semestrali; terrà inoltre informato il Comitato dei creditori ed il Giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione; b) in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informerà i creditori, ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art. 186 L.f;

dispone che: a) le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate sul conto corrente bancario già intestato alla procedura, con prelievo vincolato all'autorizzazione del Giudice delegato e che il liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro contabile previamente vidimato dal Giudice delegato; b) la distribuzione delle somme derivanti dalla liquidazione, secondo le modalità stabilite nel piano predisposto dalla ricorrente ed approvato dai creditori, avverrà, al più presto possibile, sulla base di piani di riparto, anche parziali, predisposti dal liquidatore in ragione della collocazione e del grado dei crediti e visti, previo parere del Comitato dei creditori, del Commissario giudiziale e del Giudice delegato; c) ultimate le operazioni di liquidazione, il liquidatore depositerà il rendiconto finale con modalità analoghe a quelle di cui all'art. 116 L.F., corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del Commissario giudiziale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti;

dispone che il Giudice delegato adotterà ogni ulteriore provvedimento o autorizzerà ogni



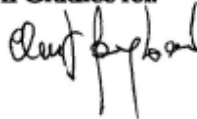
ulteriore e diversa attività non espressamente prevista che si rendesse necessaria nella fase di attuazione del concordato;

dichiara il decreto provvisoriamente esecutivo.

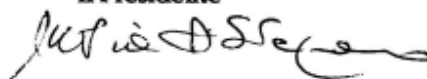
Manda alla cancelleria per la pubblicazione a norma dell'art. 17 L.F. nonché per la comunicazione al Procuratore della Repubblica in sede, alla Società debitrice, al Liquidatore e al Commissario, che provvederà a sua volta a darne comunicazione ai creditori ai sensi dell'art. 180, 5° comma, L.f.

Così deciso in Orvieto il 12.8.2013

Il Giudice rel.



Il Presidente



in cancelleria
registrato
13.08.2013
